



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. Rizzoli"

C. Mecc. MIIC810002 – C.F. 86506080158

Via Varese, 3 - 20006 Pregnana Milanese (Mi) ☎0293590186 - 0293290761

📧 www.icsrizzoli.edu.it ✉ segreteria@icsrizzoli.it PEC miic810002@pec.istruzione.it

Circolare n. 5

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AI REFERENTI DI PLESSO
ALL'UFFICIO PERSONALE
AL DSGA
AGLI ATTI
AL SITO WEB

Oggetto: DIRETTIVA AL PERSONALE – OBBLIGO VIGILANZA e disposizioni sull'ingresso e uscita alunni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO della normativa vigente

EMANA LA DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI: RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI
DEL PERSONALE DOCENTE E ATA- anno scolastico 2025/26

PREMESSA

Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le conseguenziali disposizioni organizzative, con la consapevolezza di alcune ridondanze motivate dalla delicatezza della materia in essere. La pubblicazione sul sito web dell'istituto costituisce atto di notifica a tutti i Destinatari. Per i Collaboratori scolastici e il personale ATA, le presenti direttive integrano e completano quanto sarà a loro indirizzato con specifiche disposizioni di servizio, dal Direttore dei servizi generali e amministrativi.

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni sono un dovere primario di tutto il personale della scuola.

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL Quadriennio Giuridico 2002-05); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 – Legge n.312 dell'11/07/80).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che

l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ.

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01).

L'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta invece in via preminente al personale docente. La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048). L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti". Conseguentemente il personale collaboratori scolastico è tenuto ad esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell'attività didattica.

Due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti:

- La priorità della vigilanza su ogni altro obbligo

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

- L'inversione dell'onere della prova.

Ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo.

Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell'insegnante o dell'Amministrazione provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto.

Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare di aver

adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità e imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

Tutto ciò premesso

Si dispone quanto segue

1. NORME COMUNI VIGILANZA ALUNNI

1. La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario, secondo la normativa vigente.
2. All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora, all'uscita ai docenti dell'ultima ora. Durante le ore di lezione, ai docenti e al personale in orario di servizio.
3. Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni (29, comma 5, CCNL Scuola 2006/09).
4. Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.
5. Sussiste in capo al docente l'obbligo giuridico di garanzia, protezione e controllo, non solo per quanto previsto dal regolamento di istituto, ma anche in virtù dell'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Categoria e della soprarichiamata normativa che impone l'obbligo di "assistere" all'uscita della scuola, da interpretarsi nel senso di un dovere di vigilanza e controllo fino al passaggio di consegna del minore in virtù dell'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori , sorveglianza che in concreto viene esercitata attraverso gli insegnanti.
6. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di **eventuali esperti e durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi** di istruzione (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80).
7. Durante gli intervalli i docenti sono tenuti alla vigilanza coadiuvati dal personale ausiliario, che vigilerà scrupolosamente lungo i corridoi e all'ingresso dei bagni.
8. Qualora le condizioni climatiche lo consentano, gli alunni potranno uscire dalle aule ed effettuare gli intervalli all'aperto.
9. I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula.
10. Il docente non impegnato nell'ora successiva attenderà l'arrivo del collega in orario.
11. Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenersi onde evitare attese nei cambi previsti.
12. Durante il pre - scuola e il post – scuola la responsabilità della vigilanza è del personale formalmente preposto. Nessun allievo, dopo il suo ingresso a scuola, può uscire negli spazi esterni. Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto devono fare il loro ingresso a scuola nell'immediatezza del loro arrivo.
13. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto
14. Gli alunni non dovranno mai rimanere incustoditi, per tutta la durata di permanenza a scuola, dell'intervallo, della mensa e delle attività laboratoriali, nei vari tragitti e nelle pertinenze. Durante gli spostamenti da un ambiente all'altro, all'ingresso e all'uscita, gli insegnanti dovranno garantire sempre la dovuta vigilanza e sorveglianza ed essere coadiuvati dai collaboratori scolastici per gli obblighi connessi.
15. La vigilanza sui minori con disabilità, se particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, dovrà essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.
16. All'inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore scolastico deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo le entrate. Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nelle

- rispettive zone di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
17. Ogni docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti.
 18. Gli insegnanti dell'ultima ora hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo e di vigilare i ragazzi, all'atto dell'uscita della scuola, dall'aula fino al portone o al cancello esterno e comunque fin dove avviene materialmente la riconsegna dei medesimi ai genitori, ai delegati o chi ne fa le veci e ciò in virtù di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni tale che si eviti che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo.
 19. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per assicurare, durante le attività didattiche e nelle fasi di transito, ingresso e di uscita, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula. Devono inoltre invitare i ragazzi ad entrare in classe dopo l'uso dei servizi e non consentire che si intrattengano in giro per i corridoi o nei bagni oltre il tempo strettamente necessario.
 20. I collaboratori scolastici in servizio negli orari in cui terminano le lezioni si posizioneranno nei pressi dei portoni di uscita e vigileranno sui cancelli, collaboreranno e supporteranno i docenti nelle fasi di esodo e di uscita della scuola controllando il regolare deflusso e, in caso di ritardo dello scuolabus, sorveglieranno gli alunni affinché non escano dall'edificio prima che eventuali mezzi di trasporto non si siano regolarmente posizionati.

2. ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI

2.1 SCUOLA DELL'INFANZIA

1. I cancelli di ingresso vengono aperti dal collaboratore scolastico in servizio alla prima ora 10 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni.
2. L'orario di ingresso deve avvenire nell'arco di 30\45 minuti.
3. L'ingresso di genitori e alunni avviene solo attraverso l'ingresso principale della scuola.
4. I genitori sono tenuti ad accompagnare personalmente i bambini fino alla porta della rispettiva sezione dove sono accolti dalle insegnanti di riferimento. Solo in caso di entrate fuori orario i bambini vengono affidati all'ingresso ai collaboratori scolastici che provvedono ad accompagnarli nelle rispettive sezioni.
5. I collaboratori scolastici in servizio provvedono a fare in modo che l'accesso e l'uscita dei genitori avvenga in modo ordinato senza che essi si attardino all'ingresso.
6. I cancelli, una volta terminato l'orario di ingresso, verranno chiusi dai collaboratori scolastici e comunque tassativamente non oltre le ore 09:00, orario massimo di tolleranza dell'orario flessibile per l'ingresso degli alunni di scuola dell'infanzia a regime (dopo la fase di accoglienza di inizio anno scolastico e comunque non oltre l'inizio del servizio mensa).
7. I collaboratori scolastici addetti alla porta devono provvedere a chiudere gli accessi degli edifici scolastici all'orario di inizio delle attività didattiche. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta. I cancelli dovranno essere sempre chiusi.
8. All'uscita i bambini devono essere riconsegnati al genitore a cura dei docenti. Ai genitori e bambini non è consentito sostare negli spazi comuni (salone, giardino) della scuola per motivi di sicurezza.
9. I collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'uscita degli alunni.
10. I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano specifica delega scritta solo ad altro familiare e/o a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo apposito.
11. In caso di mancato ritiro occasionale del bambino, le insegnanti cercano di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro e il bambino sarà trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali; nel caso il minore non venga ritirato entro 20 minuti dall'orario

di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio comunica all'Ufficio di segreteria tale ritardo, contatta l'Ufficio di Polizia Locale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiede di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatta la Stazione locale dei Carabinieri.

12. In caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 20 minuti dal termine delle lezioni, le insegnanti convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando la Dirigente scolastica.

2.2 SCUOLA PRIMARIA

1. I cancelli di ingresso vengono aperti dal collaboratore scolastico in servizio alla prima ora 15 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni.
2. Durante la fase di ingresso la vigilanza sugli alunni è assicurata dal/i collaboratore/i di turno posizionato/i presso gli ingressi in maniera tale da avere il miglior controllo di quanto avviene.
3. All'arrivo a scuola, tutti gli alunni che fruiscono del servizio di trasporto gestito dal comune vengono sorvegliati dagli educatori comunali fino al suono della campanella d'ingresso, e successivamente sono presi in carico dal personale della scuola.
4. I genitori non possono, di norma, accedere all'interno dell'edificio scolastico per accompagnare gli alunni, ma sono tenuti a non lasciarli incustoditi prima dell'orario d'ingresso.
5. Prima e durante la fase di ingresso nell'edificio scolastico il collaboratore scolastico in servizio presta la massima attenzione affinché tutto si svolga in modo rapido e ordinato e interviene tempestivamente sulle situazioni di rischio e di pericolo.
6. I docenti sono tenuti ad assicurare la loro presenza a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
7. Al suono della campanella d'entrata i docenti accolgono in aula gli alunni.
8. I collaboratori scolastici sono tenuti a richiudere qualunque varco verso l'esterno anche delle pertinenze e le porte di ingresso nell'edificio scolastico non appena si avviano le attività didattiche ed ogni qualvolta si fruisca dell'accesso. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta. I cancelli dovranno essere sempre chiusi.
9. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigilano il transito degli alunni nei locali interni della scuola.
10. Ai genitori non è concesso entrare e/o sostare nell'atrio dell'edificio scolastico se non autorizzati dal docente referente di plesso.
11. Durante le ore di lezione è fatto divieto ai genitori di entrare nell'edificio scolastico per parlare con gli insegnanti (tranne casi di comprovata necessità), in quanto gli stessi dovrebbero trascurare tutto il gruppo classe, con gravi problemi di sicurezza di cui sono responsabili per la vigilanza o ad interrompere le attività didattiche.
12. Le comunicazioni urgenti o richieste di colloqui personali, dovranno essere effettuate tramite diario.
13. L'uscita degli alunni al termine delle lezioni ha luogo ordinatamente. Le classi dovranno avviarsi all'uscita una alla volta e saranno sempre vigilate dagli insegnanti che avranno cura di evitare qualsiasi tipo di affollamento nello spazio antistante l'uscita. I docenti accompagnano gli alunni fino alle porte dell'edificio e li affidano ai genitori o loro delegati e agli educatori comunali responsabili del servizio di post scuola e/o trasporto comunale.
14. Al fine di regolamentare il momento dell'uscita, i collaboratori scolastici sostano presso l'ingresso nel luogo che permette loro di avere il miglior controllo di quanto avviene nel cortile e, se presenti in numero superiore a uno, vigilano sul transito degli alunni nei rispettivi settori di servizio.
15. La vigilanza all'uscita dell'edificio è garantita anche dal docente in servizio all'ultima ora che lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono stati presi in consegna dai genitori/affidatari o da persone da questi delegati, ovviamente maggiorenni.
16. In caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma, i docenti cercano di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata. Nel caso l'alunno non venga ritirato entro 20 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i

- genitori, il personale in servizio comunica all'Ufficio di segreteria la situazione, contatta l'Ufficio di Polizia Locale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiede di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatta la Stazione locale dei Carabinieri.
17. In caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 20 minuti dal termine delle lezioni, i docenti convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche la Dirigente Scolastica.
 18. In caso di uscite anticipate degli alunni, preventivamente comunicate per tempo, e rispettando gli orari indicati dal regolamento scolastico, i collaboratori devono far apporre al genitore o al delegato maggiorenne, di cui si accerterà l'identità, la firma sull'apposito registro per il ritiro dei minori.
 19. Non è consentito il prelievo dei minori nei 15 minuti antecedenti l'orario canonico di uscita delle classi al fine di evitare che il personale addetto alla sorveglianza debba abbandonare le proprie postazioni.
 20. Durante le ore di lezione è consentito fare uscire dalla classe, per comprovati motivi, un alunno alla volta.

2.3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1. I cancelli esterni vengono aperti a partire dalle ore 07.45 per consentire l'entrata.
2. I cancelli verranno richiusi dal collaboratore scolastico di turno cinque minuti dopo l'inizio delle lezioni e per l'intero orario scolastico per essere riaperti prima 10 (dieci) minuti prima degli orari di uscita.
3. È vietato l'accesso nell'atrio interno alla scuola prima del suono della campana, tranne che per alunni con disabilità o infortunati (eventualmente accompagnata dal genitore), autorizzati dalla Dirigente Scolastica e sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico.
4. La vigilanza degli alunni durante tutte le attività didattiche e gli intervalli spetta ai docenti in servizio, in collaborazione con il collaboratore scolastico preposto al piano.
5. L'uscita degli alunni al termine delle lezioni ha luogo ordinatamente. Le classi seguiranno le indicazioni già pubblicate e dovranno avviarsi all'uscita una alla volta, con ordine di precedenza dalle aule più vicine alle varie porte di ingresso\uscita a quelle più distanti, e sempre quando i varchi e gli spazi sono liberi. Saranno sempre vigilate dagli insegnanti che avranno cura di evitare qualsiasi tipo di affollamento nello spazio antistante l'uscita e coadiuvati dai collaboratori scolastici.
6. Al fine di regolamentare il momento dell'uscita, i collaboratori scolastici vigilano sul transito degli alunni nei rispettivi settori di servizio e se presenti in numero superiore a uno, sostano presso l'ingresso nel luogo che permette loro di avere il miglior controllo di quanto avviene nel cortile.
7. Durante le ore di lezione è consentito fare uscire dalla classe, per comprovati motivi, 1 alunno alla volta.
8. Per permettere l'accesso degli alunni che non usufruiscono della mensa scolastica, i cancelli verranno riaperti 5 minuti prima dell'inizio della settima ora.

2.4 USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI A FINE LEZIONI – SECONDARIA DI I GRADO

1. L'art. 19 bis della Legge n. 172/2017 dà ai genitori degli alunni la possibilità di autorizzare, date determinate condizioni di autonomia e di contesto, l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine delle lezioni.
2. Per usufruire di questa possibilità, riservata agli alunni della scuola secondaria di I grado è necessaria una specifica autorizzazione dei genitori.
3. Pertanto, senza tale autorizzazione, nessun alunno minore di 14 anni è autorizzato a lasciare autonomamente la scuola al termine delle lezioni.
4. Gli alunni sprovvisti della predetta autorizzazione non possono uscire autonomamente dall'edificio scolastico e debbono, pertanto, essere affidati ad un genitore o a persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori stessi.
5. I genitori che optano per l'uscita autonoma dei propri figli, compileranno e sottoscriveranno un'apposta autorizzazione e la consegneranno al docente coordinatore di classe.
6. Per gli alunni autorizzati a fruire del servizio scuolabus, faranno fede gli elenchi trasmessi

dall'ente comunale.

7. I docenti coordinatori avranno cura di raccogliere le autorizzazioni e di consegnarle in segreteria, area alunni, per inserirle nei fascicoli degli alunni.

3. INGRESSO DI ESTRANEI NEI PLESSI DELL'ISTITUTO

1. È assolutamente vietato l'ingresso e la permanenza di estranei nei locali scolastici, a meno che non si tratti di persone preventivamente autorizzate dalla Dirigente Scolastica.
2. È, inoltre, vietata la distribuzione di volantini, materiale illustrativo e divulgativo agli alunni, senza l'autorizzazione scritta dalla Dirigente Scolastica. I collaboratori scolastici controlleranno affinché estranei non si introducano nella scuola. Eventuali estranei vanno identificati immediatamente dai collaboratori scolastici che informeranno il responsabile di plesso a cui saranno fornite specifiche direttive dalla Dirigente Scolastica, per affrontare le diverse situazioni. Lo stesso vale per i tecnici o le ditte che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale. In caso di presenza di squadre di operai per i lavori di manutenzione dei plessi, per nessun motivo è consentito che gli alunni entrino in contatto con detto personale.

4. ASSENZE ALUNNI

1. Il docente della prima ora controllerà sul registro elettronico la regolarità della giustificazione delle assenze degli allievi ed, eventualmente, segnalerà alla Dirigenza e al Coordinatore di classe, per le opportune comunicazioni alla famiglia, anomalie, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.

5. NORME FINALI

1. L'attività di vigilanza si sospende solo allorquando gli alunni sono presi espressamente in consegna dai genitori o altri soggetti delegati.
2. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
3. L'uscita dai locali scolastici degli alunni deve avvenire con la massima sorveglianza e vigilanza sugli stessi da parte dei docenti in servizio e dei collaboratori scolastici in servizio, appurando che il minore sia affidato al genitore o a un suo delegato, sia autorizzato all'uscita autonoma (solo per la secondaria di primo grado) o sia accompagnato allo scuolabus se inserito negli appositi elenchi predisposti dal Comune.
4. Tutto il personale scolastico ha la responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza e, qualora, quelli della Scuola Secondaria di I Grado, si trovino di fatto ad osservare situazioni individuali palesemente problematiche rispetto alla valutazione dei genitori che hanno autorizzato l'uscita autonoma, hanno il dovere di avvisare la presidenza con precisa relazione sottoscritta.
5. I collaboratori scolastici in servizio all'uscita degli alunni coadiuveranno i docenti in tutte le fasi di deflusso: è assolutamente vietato essere impegnati in altre attività nei momenti di uscita.
6. In caso di mancato ritiro dell'alunno da parte del genitore o dell'adulto delegato e qualora il minore non abbia l'autorizzazione all'uscita autonoma,
7. Il docente rintraccia i genitori invitandoli a ritirare il figlio/a.
8. Se il genitore non è reperibile, il docente o il responsabile di plesso avvisa le forze di pubblica sicurezza per rintracciare i genitori.
9. Nel caso sia impossibile contattare i genitori, la scuola consegna l'alunno agli stessi Carabinieri perché venga trasportato presso la casa genitoriale o dei delegati dai genitori.

10. Particolari situazioni dovute a oggettive e documentate difficoltà personali (del personale scolastico e/o alunni), temporanee o permanenti, devono essere consegnate agli uffici dai diretti interessati per consentire a questa Dirigenza e al RSPP, la predisposizione di misure idonee a garantire sempre e comunque la vigilanza, sorveglianza e sicurezza dei minori.
11. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.
12. I collaboratori scolastici dovranno essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza; comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni (ciascuno per la propria competenza), in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi; sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe; impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni; accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate; impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni.
13. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al D.S.G.A. e/o al D.S., agli Addetti alla Sicurezza e al RSPP.
14. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare periodicamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo e di tutti i dispositivi di sicurezza.
15. È assolutamente vietato, durante l'orario di servizio, l'uso dei telefoni cellulari, salvo per i docenti responsabili di plesso o i docenti e i collaboratori scolastici espressamente autorizzati.

Pregnana Milanese, li 17/09/2025

Il Dirigente Scolastico
Pasqualina D'Angelo



Firmato da:
D'ANGELO PASQUALINA
Codice fiscale: DNGPQL67E56B242D
17/09/2025 12:58:52